I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 232/88 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1988

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità ha assunto l'impegno, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire, per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata, un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 t ; che è perciò opportuno aprire per il 1988 tale contingente ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato in ciascuno degli Stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente ; che, a tal fine, è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità, il quale garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto ;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il 1988 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata, della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata.

Il volume totale di detto contingente ammonta a 2 250 t.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicable è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto ;

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

(1) GU n. C 286 del 24. 10. 1987, pag. 7.
(2) Parere reso il 22 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER